

IN QUESTO NUMERO

-- Il nuovo CUN	1
-- Il rinvio dell'elezione del CUN	2
-- Audizione alla Camera	2
-- Proposta di riforma della docenza	2
-- Conferenza dei rettori. Berlinguer conferma	2
-- Finanziaria e universita'	3
-- Bozza di Statuto dell'ANDU	4
-- Universita' di Palermo. Berlinguer interviene	4

IL NUOVO CUN

Non si contano piu' le leggi che negli ultimi mesi delegano al Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica competenze che erano del Parlamento. In questo quadro la riforma del CUN, imposta dal Ministro con gli ormai soliti strumenti blindati della Finanziaria e/o del voto di fiducia, consegna nelle mani dello stesso Ministro poteri delicatissimi come quello riguardante i percorsi formativi.

Il nuovo CUN e' stato confezionato come un organo di mera consulenza ministeriale e privo di qualsiasi capacita' di iniziativa. Poteri e ruolo ben lontani da quelli propri di un organo rappresentativo dell'intera comunita' universitaria nazionale, a salvaguardia dell'autonomia del sistema nazionale e pubblico delle Universita'.

Nella direzione dello svuotamento del ruolo del CUN, il Ministro ha anche deciso di frantumare la rappresentanza dei docenti in tante aree scientifico-disciplinari e di separarla per categorie.

Parallelamente a tutto cio', il Ministro ha rafforzato sempre piu' il ruolo anche istituzionale della Conferenza dei rettori, un organismo di potere la cui natura e' denunciata dalla sistematica unanimita' con la quale vengono assunte le deliberazioni [v. a pag. 3 'Conferenza dei rettori. Berlinguer conferma'].

La considerazione in cui tiene il nuovo CUN e' stata riaffermata dal Ministro con la scelta di fissare la scadenza per candidarsi in un periodo in cui l'attivita' accademica non e' completamente ripresa.

In conseguenza di tutto cio', come avevamo previsto, le modalita' di partecipazione dei docenti all'elezione del CUN e' stata caratterizzata (salvo qualche rara eccezione) da candidature frutto dell'appartenenza a sottosettori o gruppi accademici, prive di qualsiasi motivazione e di obiettivi generali.

L'Assemblea nazionale dei docenti universitari ha deciso di non esprimere propri candidati e di non sostenerne nessuno.

Una scelta questa che vuole sottolineare come il nuovo CUN, voluto dal ristretto gruppo accademico che si e' impossessato del Ministero e controlla il Parlamento e l'informazione, non e' strutturalmente recuperabile ad un ruolo positivo di rappresentanza dell'autonomia del sistema nazionale delle Universita'.

Una scelta che vogliamo accompagnare con un forte invito a tutti i docenti a fare uno sforzo per smettere di assistere supinamente allo smantellamento dell'autonomia delle Universita' e in particolare, dell'autonomia di insegnamento e di ricerca.

A questo fine abbiamo proposto di costituire uno strumento di aggregazione di quanti, ritenendo che non si possa continuare a non sapere o a tacere omertosamente, vogliono contrastare la distruzione dell'Universita' italiana. Tale strumento pensiamo possa essere la costituenda Associazione Nazionale dei Docenti Universitari (ANDU).

13 ottobre 1997

L'Esecutivo dell'Assemblea Nazionale dei Docenti Universitari (ANDU)

Per inviare messaggi o richiedere l'inserimento nella mailing list dell'ANDU:
manuma@tin.it

RINVIO ELEZIONE DEL CUN. UN REGALO ALL'ACCADEMIA CHE CONTÀ

Il ministero ha sostenuto che il rinvio dell'elezione del CUN (dal 20 ottobre al 13 novembre) e la connessa riapertura del termine (fino al 27 ottobre) per la presentazione e per il ritiro delle candidature ha il 'fine di garantire il piu' ampio confronto elettorale' (dal comunicato stampa ministeriale).

In realta' la breve proroga per le candidature e il breve rinvio delle elezioni del CUN sembrano rispondere all'esigenza di diversi gruppi di potere - inizialmente rimasti disorientati dal periodo, dai tempi e dalle nuove modalita' elettorali - di prendere in mano il completo controllo della situazione.

Questi gruppi di potenti ordinari hanno ora piu' tempo per decidere nazionalmente quali candidati fare votare agli ordinari, agli associati e ai ricercatori del proprio settore, utilizzando la possibilita' di presentazione di nuove candidature e di ritiro di quelle che precedentemente erano state presentate senza l'accordo e/o l'autorizzazione dei 'vertici' del settore.

AUDIZIONE DA PARTE DEL COMITATO RISTRETTO DELLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA

Il 28 ottobre 1997 una delegazione dell'ANDU sara' ascoltata dal Comitato ristretto della Commissione cultura della Camera sul disegno di legge riguardante la riforma dei concorsi gia' approvato dal Senato e da mesi sottoposto alla Camera a continue modificazioni mai rese note ufficialmente.

La delegazione dell'ANDU illustrera' i contenuti della proposta di riforma della docenza elaborata dall'ANDU e piu' sotto riportata. Al piu' presto sara' diffusa una relazione sull'incontro alla Camera.

PROPOSTA DI RIFORMA DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA

elaborata dall'Assemblea nazionale dei docenti universitari

- La docenza deve essere strutturata in un organico unico e deve essere articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori) con uguali mansioni e uguali elettorati attivi e passivi, con possibilita', dopo un periodo (5-9 anni) di permanenza, di passaggio da una fascia all'altra attraverso un giudizio di idoneita' nazionale sull'attivita' scientifica e didattica svolta dall'interessato senza numero predeterminato di posti.

- Le modalita' dei giudizi devono essere uguali per il passaggio nelle fasce degli ordinari e degli associati. I titoli scientifici da presentare per il giudizio di idoneita' devono essere in numero limitato (p.e. non maggiore di 10). Gli idonei alle due fasce di ordinari e associati devono potere continuare a lavorare nella propria sede e per essi non deve essere previsto lo straordinario. L'ingresso nel ruolo unico della docenza avviene prevalentemente nella fascia dei ricercatori con un concorso nazionale. Una quota dei posti residui disponibili deve essere messa a concorso nazionale per l'accesso esterno nelle fasce degli ordinari e degli associati.

- Le commissioni giudicatrici sono composte per il passaggio e i concorsi ad ordinario da ordinari, per il passaggio ed i concorsi ad associato da ordinari ed associati, per i concorsi a ricercatore da ordinari, associati e ricercatori confermati. I membri delle commissioni sono sorteggiati nazionalmente senza distinzione per categorie tra gli appartenenti ai raggruppamenti a cui si riferiscono i giudizi di idoneita' o i concorsi a professore e i concorsi a ricercatore. In alternativa, tutte le commissioni per i giudizi e i concorsi devono essere costituite da soli ordinari sorteggiati nazionalmente. Il bando dei concorsi e' effettuato dall'ateneo interessato. Va esclusa qualsiasi forma di reclutamento precario.

L'eta' di collocamento a riposo deve essere uguale per le tre fasce della docenza e deve avvenire dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno.

Il rapporto tra il trattamento economico dei ricercatori e quello degli associati deve essere pari al rapporto tra il trattamento economico degli associati e quello degli ordinari. Il ricercatore non confermato deve essere retribuito come ricercatore a tempo pieno.

Per i ricercatori attualmente in servizio, la possibilita' di sostenere il giudizio di idoneita' a professore ordinario deve essere consentita dopo 3 anni di permanenza nella fascia di professore associato.

RUOLO DELLA CONFERENZA DEI RETTORI. BERLINGUER CONFERMA

'Quanto poi alle osservazioni rese dal senatore Monticone con riferimento al Consiglio nazionale universitario (CUN), egli ricorda che la legge n. 127 di quest'anno (cosiddetta legge Bassanini) gia' attribuisce al Consiglio la competenza ad esprimere pareri sulla programmazione universitaria e la ripartizione della quota di riequilibrio. E' d'altronde a suo giudizio essenziale trovare un giusto equilibrio tra i compiti consultivi del CUN, la cui composizione si caratterizza per la rappresentanza delle diverse aree disciplinari, e quelli della Conferenza permanente dei rettori, espressione invece del management universitario nel suo complesso.' (Berlinguer sul primo comma dell'art. 28 - v. testo a pag. 3 - in Commissione Istruzione del Senato il 23.10.97 - dal resoconto sommario - v. in internet www.senato.it).

FINANZIARIA E UNIVERSITA'

Testo dell'art. 28 (Università e ricerca) del 'Collegato alla finanziaria 1998' (A.S. 2793) al Senato

Art. 28. (Università e ricerca)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno, definito al comma 2 dell'articolo 26, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse nel sistema universitario.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente nazionale per le energie alternative concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno, definito al comma 2 dell'articolo 26, da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.

4. La spesa per il personale di ruolo delle università statali non può eccedere il 92 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi tale limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole 'a standard dei costi di produzione per studente' sono inserite le seguenti: ', al contenimento della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario'. Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

6. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base 'Ricerca scientifica', capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente nazionale energie alternative, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.

ALCUNI ARTICOLI DELLA BOZZA DI STATUTO DELL'ANDU

riproponiamo con qualche modifica alcuni articoli della bozza di Statuto dell'ANDU con l'invito ad inviare osservazioni e proposte di modifica

Art. 1 - E' costituita l'Associazione culturale e sindacale denominata 'Associazione Nazionale dei Docenti Universitari' (ANDU).

L'Associazione non ha fini di lucro e ha come scopo la organizzazione e la rappresentanza dei docenti dell'Universita' italiana e ha l'obiettivo di promuovere e coordinare iniziative per la difesa e il rinnovamento del sistema nazionale, autonomo e pubblico delle Universita' italiane.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Possono essere soci dell'Associazione tutti i docenti universitari di ruolo. L'iscrizione all'Associazione non e' compatibile con l'appartenenza ad associazioni o societa' segrete.

L'iscrizione avviene mediante la sottoscrizione della delega. Copia della delega va inviata alla sede nazionale dell'ANDU.

La quota di iscrizione e' fissata dall'Assemblea nazionale dei Coordinatori di sede. Il quindici per cento della quota di ogni socio e' destinata alle spese per le attivita' dell'Associazione nella sede di appartenenza e per la partecipazione alle riunioni nazionali.

Art. 3 - Sono Organi dell'Associazione:

a) Il Congresso nazionale; b) L'Assemblea nazionale dei Coordinatori di sede; c) L'Esecutivo nazionale; d) Il Coordinatore nazionale.

Art. 6 - Il Congresso dell'Associazione si compone dei Delegati delle Sedi. Al Congresso possono partecipare senza diritto di voto tutti i docenti universitari che lo desiderino.

Art. 9 - L'Assemblea nazionale dei Coordinatori di Sede e' l'organo deliberativo dell'Associazione, secondo gli indirizzi generali tracciati dal Congresso. L'Assemblea nazionale dei Coordinatori di Sede si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta lo richiedano almeno un quarto dei Coordinatori di Sede.

Art. 11 - L'Esecutivo nazionale e' composto da sette componenti ed e' eletto dal Congresso nazionale. L'Assemblea nazionale dei Coordinatori di Sede puo', con la maggioranza dei tre quinti degli iscritti rappresentati, sostituire uno o piu' componenti dell'Esecutivo in un riunione convocata con all'ordine del giorno tale sostituzione. L'Esecutivo nazionale ha il compito di attuare le delibere del Congresso e dell'Assemblea nazionale di Coordinatori di Sede.

Art. 12 - L'Esecutivo nazionale elegge tra i suoi componenti il Coordinatore nazionale.

Art. 18 - L'Agenzia di informazione 'Universita' Democratica' e' l'organo dell'Associazione ed e' inviata gratuitamente agli iscritti.

Art. 20. Fino ad eventuale modifica da parte dell'Assemblea nazionale dei Coordinatori di sede, la quota di iscrizione e' di cinquemila lire al mese

UNIVERSITA' DI PALERMO. BERLINGUER INTERVIENE

'MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
COMUNICATO STAMPA

UNIVERSITA' DI PALERMO, BERLINGUER: NECESSARIO PORRE FINE ALLE
INCERTEZZE E RESTITUIRE PIENA FUNZIONALITA' ALL'ATENEO.

Il Ministro Berlinguer, in occasione della convocazione del Senato accademico integrato dell'Universita' di Palermo, ha cosi' dichiarato: 'Mi auguro che con la convocazione del Senato accademico integrato si possa avviare a conclusione rapida il percorso di approvazione definitiva dello statuto dell'Universita' di Palermo. Sarebbe molto grave e oltremodo nocivo per l'ateneo che perdurasse il vuoto normativo. E' pertanto necessario porre fine alle incertezze, derivate anche dal tormentato iter di approvazione del testo. L'ateneo si era dato uno statuto con il concorso di varie istanze presenti nel Senato accademico integrato in un quadro di analogia con quanto approvato da altre universita'. La recente pronuncia giurisdizionale rende probabilmente necessaria qualche limitata correzione. Per quanto mi compete, ho gia' provveduto a modificare le procedure ministeriali di approvazione degli statuti, rendendo espliciti in anticipo i criteri di esame e superando gli ostacoli che i vari organi statuenti hanno incontrato nel loro cammino. Auspico pertanto che, con l'impegno fattivo di tutti i componenti del Senato accademico integrato palermitano, l'ateneo possa chiudere in un clima di collaborazione la vicenda statutaria, ridando anche piena funzionalita' in tempi brevi agli organi interni e quindi all'universita' tutt'intera.

17 settembre 1997'